

Titolo I - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

- Art. 1.1 - E' costituita, con Sede in Siena, una Associazione, denominata CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Siena "Umberto Vivi" e sigla CAI-Sezione di Siena, di seguito indicata solo come "Sezione".
- Art. 2.1 - La Sezione non ha scopo di lucro, nemmeno indiretto, ed ha durata illimitata.
- .2 - E' indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità.
 - .3 - L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 Dicembre.

Titolo II - STATO GIURIDICO

- Art. 3.1 - La Sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato. Essa fa parte del Raggruppamento Regionale Toscano.
- .2 - Il suo Statuto ed i suoi Regolamenti si ispirano alle Norme Statutarie ed ai Regolamenti Generali del Club Alpino Italiano, perseguendone gli indirizzi e le finalità.

Titolo III - SCOPI

- Art. 4.1 - La Sezione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.
- Art. 5.1 - Per conseguire gli scopi indicati all'art. 4 , la Sezione
- 1°) provvede:
- a) alla tracciatura, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle;
 - b) alla diffusione della frequentazione e della conoscenza della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, scì-escursionistiche, scì-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche o connesse;
 - c) a pubblicare il periodico sezione denominato "Il Monte Amiata", del quale è editrice e proprietaria;
 - d) a provvedere alla propria sede, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
- 2°) promuove:
- a) la formazione etico-culturale e l'educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza ed al rispetto della montagna, specialmente dei giovani;
 - b) alla indizione e programmazione o alla organizzazione ed alla gestione di Corsi di addestramento, in accordo con le apposite Scuole del CAI competenti in materia, per le attività di cui al punto b);
 - c) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI competenti in materia per la formazione di Istruttori di alpinismo e scì-alpinismo ed Accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui al punto b);
 - d) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
 - e) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla difesa ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
 - f) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, scì-escursionistiche, scì-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime,
- .2 - E' vietato lo svolgimento di attività contrastanti con le finalità istituzionali.

Titolo IV - SOCI

- Art. 6.1 - Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti , ordinari, famigliari e giovani:
- a) sono Soci benemeriti le persone giuridiche, che conseguono l'iscrizione ad una Sezione e versano alla stessa un notevole contributo;

- b) sono Soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni 18;
 - c) sono Soci famigliari i componenti del nucleo familiare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni 18;
 - d) sono Soci giovani i minori di anni 18.
- .2 - Chiunque, inclusi i cittadini stranieri, intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata almeno da un Socio presentatore, iscritto all'associazione da almeno un anno; per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione.
- .3 - Il Socio, con l'ammissione, assume l'impegno di operare per il conseguimento delle attività istituzionali, di osservare le norme del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione, nonché le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 7.1 - I Soci sono tenuti a versare alla Sezione:

- a) la quota di ammissione;
 - b) la quota associativa annuale;
 - c) eventuali contributi straordinari, destinati a fini istituzionali.
- .2 - I contributi di cui al punto precedente devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno; dopo tale data potrà essere addebitata al Socio la spesa per l'esazione.
- .3 - Il Socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita della Sezione né usufruire dei suoi servizi. (stampa sociale e copertura assicurativa).
- .4 - Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento (31 ottobre), il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del Socio, dandogliene comunicazione.

Art. 8.1 - Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

- .2 - La Sezione, dopo la prima ammissione, ha l'obbligo di trasmettere alla Direzione i dati anagrafici, i dati associativi del socio e le variazioni relative, entro 15 giorni dalla loro conoscenza.
- .3 - Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzioni dei ratei della quota sociale versata.
- .4 - La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale ed è intransmissibile.
- .5 - Il Socio non può prendere iniziative in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Parimenti non sono permesse iniziative o attività del Socio in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione.
- .6 - Il trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicato alla sezione di provenienza dalla sezione alla quale il Socio si iscrive ed ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 9.1 - I soci, purchè maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della loro sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, fatto salvo quanto stabilito negli articoli successivi.

.2- I soci hanno diritto:

- a) ad usufruire delle polizze assicurative stipulate dal Club Alpino Italiano secondo le condizioni contrattuali e del materiale tecnico e documentario della sezione;
 - b) a ricevere le pubblicazioni sociali;
 - c) ad essere ammessi alle Scuole, ai Corsi ed alle manifestazioni didattiche e tecnico-culturali;
 - d) ad usufruire delle strutture ricettive del Club Alpino Italiano a condizioni privilegiate rispetto ai non-soci nonché delle strutture delle associazioni alpinistiche italiane ed estere con le quali è stabilito il trattamento di reciprocità.
- .3 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione, anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.
- .4 - Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.
- .5 - Le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite; è consentito solo usufruire del "rimborso spese", secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione.

Art. 10.1 - La qualità di Socio cessa per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità, o per provvedimento disciplinare.

Art. 11.1 - Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della Sezione. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.

.2 - Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno contrastante con i principi informativi della Sezione o con le regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti dell'ammonizione e della sospensione dall'attività sociale per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi può esserne deliberata la radiazione.

.3 - Contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso gerarchico a norma del Regolamento disciplinare del CAI (vedi Titolo IX).

Titolo V - ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 12.1 - Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente della Sezione;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Proviviri

.2 - Le deliberazioni degli organi Sezionali sono vincolanti nei confronti dei Soci della Sezione.

Art. 13.1 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti ed i dissenzienti. Inoltre:

- a - elegge il Presidente, i Consiglieri, i Revisori dei Conti, il Collegio dei Proviviri, i Delegati all'Assemblea Regionale e all'Assemblea Generale del CAI, con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale Sezionale, allegato al presente Statuto e che ne diventa parte integrante. E' escluso pertanto il voto per corrispondenza;
- b - approva annualmente il Programma della Sezione, la Relazione del Presidente ed i Bilanci consuntivo e preventivo;
- c - delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- d - delibera sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale Sezionale;
- e - determina la quota associativa annuale per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- f - delibera sullo scioglimento della Sezione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- g - delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno cinque Soci.
- h) delibera sul numero dei Consiglieri da eleggere, tenendo conto delle proposte di candidature presentate e del rapporto 1/50 tra Consiglieri e Soci.

Art. 14.1 - L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il termine perentorio del 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina alle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

.2 - L'Assemblea deve essere convocata anche quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci aventi diritto.

.3 - L'Assemblea deve essere riunita mediante duplice convocazione, con avviso esposto nella sede sociale e spedito a tutti i Soci; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora delle convocazioni.

.4 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i Soci minori non hanno diritto di voto.

.5 - I Soci, esclusi i Consiglieri, possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci; ogni Socio non può portare più di due deleghe.

.6 - Per la validità delle sedute è necessaria la presenza "di persona" o per delega di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 15.1 - L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta al Segretario della Sezione di constatare la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Art. 16.1 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti, mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale, o a scrutinio segreto, seconda la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti, aventi diritto al voto.

.2 - Le elezioni alle cariche sociali, o comunque quando ci siano più candidati, vengono effettuate a scheda segreta. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Art. 17.1 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzioni di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti, aventi diritto al voto.

.2 - La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci presenti, aventi diritto al voto.

.3 - Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'Albo sezionale per almeno 15 giorni.

Art. 18.1 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine e le modifiche dei Regolamenti non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale del CAI.

Art. 19.1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Sezione; esso si compone di almeno otto membri, più il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i Soci.

.2 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Vice-Presidente.

Art. 20.1 - Al Consiglio Direttivo spettano i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione, salvo quanto di competenza specifica degli altri Organi della Sezione.

In particolare il Consiglio Direttivo :

- a) approva annualmente, in via preliminare, il bilancio consuntivo e quello preventivo nonché la relazione annuale del Presidente da proporre all'Assemblea dei soci. Approva anche le successive, eventuali variazioni di spesa;
- b) propone all'Assemblea dei soci i programmi delle attività sociali annuali della Sezione e, quando necessario, redige, colleziona e riordina le modifiche dell'ordinamento della Sezione;
- c) pone in atto le deliberazioni della Assemblea dei soci;
- d) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall'assemblea dei soci; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- e) delibera su ogni argomento, proposto dal presidente o dai singoli Consiglieri, avente rilevanza per la vita associativa sezionale;
- f) propone all'Assemblea l'ammontare delle quote sociali annuali;
- g) delibera sulle domande di associazione dei nuovi Soci;
- h) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- i) propone incaricati o Commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- j) delibera la costituzione o lo scioglimento di Sottosezioni o Gruppi;

Art. 21.1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

.2 - Le Riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri;

.3 - Le deliberazioni sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 22.1 - Al Consigliere che, per qualsiasi causa, abbandoni l'incarico nel corso del triennio subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituto.

.2 - Il Consigliere che senza giustificato motivo risulta assente per tre riunioni consecutive è considerato dimissionario e quindi sostituibile.

Art. 23.1 - I candidati alla carica di **Presidente** della Sezione, al momento della elezione, devono aver maturato esperienza almeno triennale negli Organi Centrali o negli Organi delle strutture Periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

.2 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione e la firma sociale; ha poteri di rappresentanza che può delegare.

.3 - Convoca le riunioni dell'Assemblea dei soci inviandone comunicazione scritta anche mediante la stampa sezionale, almeno 15 giorni prima; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

.4 - Redige la relazione annuale sull'attività svolta dalla Sezione, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione.

.5- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

.6 - Prende, in caso di urgenza, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di questo organo nella prima riunione utile.

.7 - Nomina il Segretario ed il Tesoriere, scelti all'interno del Consiglio Direttivo o tra i Soci che abbiano capacità specifiche; nel secondo caso essi non hanno diritto al voto.

.8 - In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Art. 24.1 - Il **Segretario** redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

Art. 25.1 - Il **Tesoriere** ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione, ne tiene la contabilità e redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 26.1 - Il **Collegio dei Revisori dei Conti** si compone di almeno tre membri; esso elegge al suo interno un Presidente.

Art. 27.1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale; si riunisce pertanto almeno una volta all'anno ed alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

.2 - I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora l'o.d.g. presenti argomenti di loro competenza; possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni, ma non hanno diritto di voto.

.3 - Hanno diritto di ottenere dal Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali di loro competenza e di procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

.4 - Esaminano il bilancio consuntivo e preventivo; esprimono il loro parere, tramite relazione scritta, dandone lettura all'Assemblea dei Soci. Detta relazione diventa parte integrante dei bilanci stessi.

Art. 28.1 - Il **Collegio dei Probiviri** si compone di almeno tre membri. Esso elegge al suo interno un Presidente.

.2 - Esso non è organo giudicante, ma svolge funzione di conciliazione all'interno della Sezione. Qualora venga investito di tale funzione, i termini procedurali previsti dal regolamento disciplinare rimangono sospesi fino a che il Collegio stesso non abbia comunicato alle parti il fallimento del tentativo di conciliazione o fino a che siano trascorsi 60 giorni dalla richiesta di intervento.

.3 - Nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, il Collegio trasmette d'ufficio gli atti relativi al Collegio Regionale dei Probiviri, competente per territorio per i provvedimenti conseguenti, quale organo giudicante di 1° grado.

.4 - Esso si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qual volta se ne presenti la necessità, per redimere contenziosi all'interno della Sezione, su istanza di una delle parti o del Presidente della Sezione.

Titolo VI - CARICHE SOCIALI

- Art. 29. 1 - Le elezioni e le designazioni alle cariche sociali sono effettuate con voto libero e segreto:
- a) è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica;
 - b) è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
- .2 - Le cariche negli Organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito ; la gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge e convivente, ai parenti entro il II° grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.
- .3 - Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- .4 - Il Presidente della Sezione può essere rieletto una prima volta e rieletto ancora, dopo almeno un anno di interruzione.
- .5 - Il Delegato alle Assemblee viene eletto ogni anno nel corso dell'Assemblea Generale della Sezione, in aggiunta al Presidente, qualora il numero dei Soci sia superiore a 500 o frazione non inferiore a 250.
- .6 - Nessun Socio può trovarsi contemporaneamente eletto in più di una carica sociale.

Titolo VII - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

- Art. 30.1 - Il patrimonio sociale è costituito:
- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c) da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore della Sezione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.
- Art. 31.1 - Le entrate sociali sono costituite:
- a) dalle quote di ammissione;
 - b) dalle quote associative annuali, di spettanza delle Sezione.
- Art. 32.1 - I fondi liquidi della Sezione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un fondo bancario o postale intestato alla Sezione stessa.
- .2 - I mandati di pagamento possono essere firmati esclusivamente dal Presidente o dal Tesoriere.
- Art. 33.1 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- .2 - Alla chiusura di ogni esercizio il Tesoriere redige il bilancio da presentare al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente all'Assemblea Ordinaria dei Soci per la sua approvazione.
- .3 - Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Da esso devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
- 4 - Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno 15 giorni.
- Art. 34.1 - In caso di scioglimento di una Sezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del CAI.
- .2 - Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal C.D.R. e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del G.R. interessato.

Titolo VIII - GRUPPI - COMMISSIONI - SOTTOSEZIONI

- Art. 35.1 - Il Consiglio Direttivo può costituire speciali Commissioni, formate da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa. Ne determina il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri.
- .2 - Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi, formati da Consiglieri e/o da Soci, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo; ne approva il Regolamento, predisposto dal Gruppo stesso in armonia con il presente Statuto.
- Art. 36.1 - Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sotto-Sezioni.
- .2 - La deliberazione di costituzione deve essere assunta entro sessanta giorni dalla domanda di costituzione e sottoposta alla approvazione del C.D.R. competente per territorio entro i trenta giorni successivi.
- .3 - Le Sotto-Sezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza; non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale.
- .4 - Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo Statuto della Sezione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza.
- Art. 37.1 - Nel caso di scioglimento di una Sotto-Sezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti competente per territorio.
- .2 - Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

Titolo IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- Art. 38.1 - Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci, o fra Soci ed Organi della Sezione, relative alla vita della Sezione stessa, non potranno essere deferite all'Autorità Giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.
- .2 - Organi competenti ad esperire il tentativo sono:
- a) il Consiglio Direttivo, integrato dal Collegio dei Probiviri della Sezione, per le controversie tra i Soci;
- b) il Collegio dei Probiviri della Sezione per le controversie tra i Soci e gli Organi della Sezione stessa. Ove non si raggiunga alcun risultato, si procederà per via gerarchica, inoltrando gli atti relativi al Collegio Regionale dei Probiviri, come previsto all'Art. 28.

Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 39.1 - L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto.
- .2 - **Dopo l'approvazione del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo, esso verrà adottato dal Consiglio Direttivo sezionale con propria delibera che verrà portata all'approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.**
- Art. 40.1 - Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto vengono applicate le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.